

L'impresa agricola sociale verso nuove forme di attività connesse

1. L'impresa agricola sociale: primo inquadramento normativo. - 2. I rapporti con l'impresa sociale e la società *benefit*: la collocazione tra il *profit* e il non *profit*. - 3. La forma collettiva: le cooperative sociali agricole. - 4. Le prestazioni sociali erogate e la qualifica di (nuove) attività connesse *ex art.* 2135 c.c. - 5. L'applicazione del criterio di prevalenza nel rapporto di connessione. - 6. L'attesa per l'emanazione del decreto attuativo e le ipotesi di intervento regionale sul modello.

1. - *L'impresa agricola sociale: primo inquadramento normativo.* L'impresa agricola sociale è una realtà tradizionale¹ che in Italia trova oggi una definizione ed una regolamentazione nella l. 18 agosto 2015, n. 141 recante *Disposizioni in materia di agricoltura sociale*. Il suo aspetto caratterizzante sta nella estensione dell'oggetto tipico dell'impresa agricola fissato *ex art.* 2135 c.c. mediante la previsione di una serie di servizi di utilità generale rivolti all'esterno della compagine aziendale, che vanno ad aggiungersi alle tipiche attività agricole – coltivazione del fondo, allevamento di animali e selvicoltura – in virtù del criterio di connessione. Nello specifico, si tratta di servizi ricreativi per l'istruzione e la famiglia, servizi socio-sanitari e servizi d'inclusione sociale di lavoratori con disabilità o svantaggiati, nella legge dettagliati all'art. 2.

L'imprenditore agricolo era stato già oggetto di innovazioni e specificazioni normative con la legge di orientamento in agricoltura² e la definizione d'imprenditore agricolo professionale³, nel senso di un ampliamento della operatività nel settore dei servizi in una logica di multifunzionalità⁴.

Nella stessa direzione va la legge in esame, la quale include le imprese agricole nel novero dei soggetti protagonisti nella fornitura di servizi sociali e quindi nella realizzazione di misure di *welfare*. Viene così a concretizzarsi una nuova modalità di fare impresa in agricoltura, non più finalizzata esclusivamente al profitto e non soltanto rivolta al mercato, ma che guarda con sempre maggiore

¹ Fin dalle origini, le attività agricole, oltre alla funzione di produrre beni alimentari, hanno svolto anche un ruolo di promozione di una vasta gamma di servizi. Il modello agricolo familiare, che ha storicamente caratterizzato l'agricoltura italiana, qualificato da pratiche di solidarietà e mutuo aiuto, ha da sempre spiegato una funzione fondamentale nell'organizzazione sociale delle comunità rurali, in particolare nel farsi carico dei bisogni dei soggetti deboli o vulnerabili. V. AA. VV., *Bio agricoltura sociale. Buona due volte*, A. CIAPERONI (a cura di), Roma, 2007, 5.

² D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*.

³ D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, *Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38*.

⁴ Sul concetto di multifunzionalità dell'agricoltura cfr. S. FRANCO - S. SENNI, *La funzione sociale delle attività agricole*, Regione Lazio - Università della Tuscia, *Quaderni d'informazione socio-economica*, 2005, 15. Gli Autori, precisano: «Quando si parla di multifunzionalità in ambito agricolo s'intende la peculiarità propria del settore primario di svolgere molteplici funzioni a favore dell'ambiente, della comunità e della società in generale in relazione alla produzione di beni e servizi: da una parte s'individuano le numerose funzioni in ambito produttivo distinte nei diversi settori d'impresa tipici delle aziende agricole (orticoltura, viticoltura, frutticoltura, allevamento di vario tipo) e dall'altra tutte le attività extraprodottrici connesse con i bisogni del territorio (attività turistica, educativa, didattica paesaggistica, occupazionale): le attività vengono collocate all'interno di un ampio sistema, il sistema rurale, sempre più sollecitato dalla società a fornire oltre ai consueti beni primari, anche specifici servizi». Sull'argomento e sulla definizione di multifunzionalità dell'agricoltura v. anche AA. VV., *Agricoltura sociale: quando le campagne coltivano valori. Un manuale per conoscere e progettare*, F. DI IACOVO (a cura di), Milano, 2008, 13; F. ALBISINNI, *Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, Milano, 2000; S. SENNI, *Agricoltura sociale 2.0. Percorsi e prospettive nell'ambito dello sviluppo rurale responsabile*, in *Agrimarcheuropa*, 2014, 5; L. FRANCIOSI, *L'impresa agricola di servizi*, Napoli, 1988, 26-27 che definisce «azienda pluriattiva» quella in grado di affiancare alla tradizionale attività di produzione di beni anche più moderne forme di produzione di servizi, «quale azienda vitale, anche, ma non solo, nelle aree marginali».

attenzione agli interessi e ai bisogni della collettività.

Si tratta, infatti, di imprese che operano in agricoltura con una finalità sociale ma con gestione privata, le quali si inseriscono nel solco del lavoro agricolo tradizionale, recuperando la capacità di inclusione e lo spirito di familiarità⁵ – tipici di questa attività primaria – che il modello agricolo industrializzato ha nel tempo accantonato.

Si osserva che non si tratta di un nuovo tipo legale⁶, ma di un modello di impresa agricola che si caratterizza per un duplice aspetto: quello agricolo, relativo all'attività principale svolta dall'impresa e dunque qualificante l'impresa stessa⁷, e quello sociale, relativo ai servizi assistenziali svolti in connessione⁸ all'attività agricola⁹.

2. - I rapporti con l'impresa sociale e la società benefit: la collocazione tra il profit e il non profit. L'impresa agricola sociale presenta tutti gli aspetti tipici di un'impresa¹⁰, ma si caratterizza per un *quid pluris* che ne esprime l'appartenenza alla categoria dell'impresa sociale¹¹, ovvero «l'esercizio di un'attività d'interesse generale, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»¹².

Si tratta, a ben vedere, di due realtà prese in considerazione dalla legge per funzioni diverse. Infatti, l'impresa agricola sociale non consiste in un'organizzazione che orienta interamente la produzione alla soddisfazione d'interessi generali, tipicamente detta *no-profit*¹³ per l'assenza dello scopo di lucro, ma di un'impresa dove il fine sociale s'integra a quello economico della ricerca del profitto, poiché il raggiungimento di obiettivi sociali è subordinato al conseguimento di risultati legati alla sussistenza dell'impresa e alla ricerca di forme d'integrazione del reddito. In questo caso, si dice, infatti, che l'impresa agricola sociale è caratterizzata da forme di altruismo parziale¹⁴, nella quale vengono a coabitare finalità lucrative con quelle solidaristiche¹⁵.

Il profilo dell'impresa agricola sociale sopra delineato la pone a metà strada tra il *profit* e il non *profit*, aspetto che caratterizza anche un altro modello d'impresa recentemente introdotta dal legislatore

⁵ In questo senso già G. GALLONI, *Impresa agricola. Disposizioni generali*, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario al codice civile Scialoja - Branca*, Bologna-Roma, 2003, 20 ed E. ROMAGNOLI, *L'impresa agricola*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, 383, per i quali la famiglia è intesa come il nucleo originario e modello di sviluppo delle pratiche agricole.

⁶ P. MONTALENTI, *Il diritto societario dai «tipi ai modelli»*, in *Giur. comm.*, 2016, I, 420 ss.

⁷ Per un approfondimento sull'impresa agricola, v. E. CASADEI, *L'impresa e azienda agricola*, in N. IRTI (a cura di), *Manuale di diritto agrario italiano*, Torino, 1978, 55-86; E. CASADEI, *La nozione di impresa agricola dopo la riforma del 2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, I; P. MASI, *L'impresa agricola tra diritto agrario e diritto commerciale*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, II; P. MASI, *Impresa agricola*, *ibidem*, 1987, II; R. ALESSI, G. PISCIOTTA, *L'impresa agricola. Artt. 2135-2140*, Torino, 2010; AA. VV., *Dell'impresa agricola: disposizioni generali artt. 2135-2139*, G. GALLONI - F. GALGANO (a cura di), Bologna, 2003; A. GERMANÒ, *L'impresa agricola*, in *Manuale di diritto agrario*, 8 ed., Torino, 2016; A. JANNARELLI, *L'impresa agricola*, in V. BUONOCORE (a cura di), *Trattato di diritto commerciale*, Torino, 2008.

⁸ Come si vedrà nel seguito, la legge n. 141/2015 qualifica esplicitamente come «attività connesse» le prestazioni assistenziali fornite dall'impresa agricola elencate all'art. 2, comma 1, lettere b), c), e d).

⁹ P. ONIDA, *Economicità, socialità ed efficienza nell'amministrazione dell'impresa*, in *Riv. it. ragioneria*, marzo-aprile 1961, 57.

¹⁰ Per un'analisi circa i caratteri dell'impresa, v. G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Milano, 2015, 17 e ss.

¹¹ La disciplina dell'impresa sociale è stata recentemente modificata dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 a norma dell'art. 2, comma 2, lett. c) della l. 6 giugno 2016, n. 1063.

¹² Art. 1, *Nozione di impresa sociale*, comma 1, d.lgs. n. 112/2017.

¹³ Tali organizzazioni devono presentare tre requisiti, riguardanti sia le caratteristiche dei beni o servizi prodotti o scambiati, sia gli obiettivi perseguiti: deve trattarsi di beni o servizi di utilità generale e la loro attività di produzione o scambio deve essere diretta, in termini positivi, a realizzare finalità di interesse generale e, in termini negativi, senza scopo di lucro. In questo senso v. G. FERRI, *op. cit.*, 32-33; A. HINNA, *Da organizzazioni non profit ad aziende del terzo settore*, in A. HINNA (a cura di), *Gestire e organizzare nel terzo settore. Soggetti, strategie, strumenti*, Roma, 2005, 19 e ss.; A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile. Diritto commerciale*, Milano, 2018, 159-166.

¹⁴ M. DE ROSA, *I mondi della produzione sociale agricola*, in M. SABATINI (a cura di), *Agricoltura non profit. Percorsi strategici dell'impresa sociale e potenzialità multifunzionali per l'azienda agricola*, Milano, 2008, 101.

¹⁵ Per il significato di lucro e solidarietà, v. G. MARASÀ, *Lucro, mutualità e solidarietà nelle imprese. (Riflessioni sul pensiero di Giorgio Oppo)*, in *Giur. comm.*, 2012, 1, 197-219.

nazionale, ovvero la c.d. società *benefit*¹⁶. La società *benefit* è una nuova figura societaria che nell'esercizio di un'attività economica a scopo di lucro persegue anche una o più finalità di «beneficio comune». Si tratta, dunque, di un'impresa «*for profit*» che può esercitare una qualsiasi attività economica, distribuire utili e al contempo conseguire scopi benefici a favore della collettività. Oltre al profitto, infatti, essa dovrà perseguire finalità sociali adottando una gestione responsabile, sostenibile, trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori d'interesse.

È bene, però, precisare che la società *benefit* presenta dei caratteri che la differenziano anche dal modello d'impresa agricola sociale. In questa ultima, infatti, l'imprenditore è tenuto a esercitare l'attività agricola in connessione con la fornitura di servizi assistenziali ben previsti dalla legge; mentre nel caso della società «*benefit*», non sono previste specifiche prestazioni sociali che l'impresa deve esercitare, ma semplicemente la realizzazione di un benessere generale arrecato alla collettività, che può sostanziarsi sia in un *facere*, che in un non *facere*, come cercare di limitare le esternalità negative generate attraverso l'attività principale.

L'impresa agricola sociale e la società *benefit*, pur essendo modelli diversi, s'inseriscono in un contesto di mutamento delle categorie e fattispecie tradizionali. Sta venendo meno, infatti, la classica separazione tra il Secondo Settore, costituito da attività imprenditoriali, e il Terzo Settore, caratterizzato invece da attività solidaristiche, e si sta creando un nuovo Settore, intermedio, fatto di enti che oltre a svolgere un'attività economica al fine di trarne profitto, possono perseguire scopi di beneficio comune¹⁷.

L'impresa agricola sociale identifica, pertanto, un ente ibrido, che condivide i caratteri propri dell'impresa e quelli del mondo sociale, dove l'agricoltura diventa strumento per rispondere in maniera innovativa ai bisogni sociali emergenti, fuori da una logica puramente assistenziale e spesso a costi economici inferiori rispetto ad analoghe prestazioni erogate dai servizi pubblici.

3. - La forma collettiva: le cooperative sociali agricole. Oltre agli imprenditori agricoli sono soggetti attivi dell'agricoltura sociale anche le cooperative sociali¹⁸. Si tratta di soggetti privati con caratteristiche d'impresa senza scopo di lucro alle quali la legge n. 381/1991¹⁹ ha attribuito il compito di perseguire finalità d'interesse collettivo e promuovere un nuovo equilibrio tra i principi manageriali (competitività, efficienza, economicità) e i principi d'intervento sociale.

La caratteristica peculiare di questa specifica forma d'impresa cooperativa rispetto a quella ordinaria è il passaggio dal principio mutualistico classico, inteso come soddisfacimento dei bisogni dei soci, al principio mutualistico-solidaristico. Infatti, la cooperativa sociale, oltre a soddisfare l'interesse dei soci, ha lo scopo di rispondere all'interesse generale della comunità e dunque si caratterizza per il conseguimento di uno scopo solidaristico orientato all'esterno della compagine sociale²⁰.

Ciò che distingue, invece, questo nuovo soggetto giuridico dalle tipiche organizzazioni non *profit* è la mancanza del vincolo normativo alla non distribuzione degli utili. Questo dimostra come il legislatore

¹⁶ Si tratta di una nuova figura societaria introdotta dalla legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 376 a 384. V. S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova qualifica tra profit e non profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, 995; A. FRIGNANI - P. VIRANO, *Le società benefit: luci e ombre*, in *Dir. ed economia impr.*, 2016, 3, 227; F. LICENZIATO, *Le società benefit - il futuro tra profit e non profit*, in *Non profit*, 2016, 1, 118; B. PAGAMICI, *Le società benefit: sintesi tra impresa for profit e non profit*, in *Cooperazione e enti non profit*, 2016, 4, 16. Sulle società *benefit* nel settore agrario v. F. LEONARDI, *Società benefit nell'angolazione «agro-ambientale»*, in *Diritto agroalimentare*, 2018, 2, 345-363.

¹⁷ A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, cit., 166-169.

¹⁸ A. HINNA, *Le cooperative sociali come forme innovative di impresa*, in *Gestire e organizzare nel terzo settore. Soggetti, strategie, strumenti*, cit., 81.

¹⁹ Prima dell'emanazione della legge le cooperative sociali venivano ricondotte alla regolamentazione che faceva riferimento alla formula generica della cooperativa, per la quale, già la Carta costituzionale riconosceva la funzione sociale, il carattere mutualistico e la mancanza dello scopo di lucro.

²⁰ S. MERZ, *Le cooperative sociali*, in S. MERZ (a cura di), *Manuale pratico e formulario delle società cooperative*, Padova, 2016, 560.

abbia voluto conservare un'idea tipica della cooperazione e abbia creato un soggetto ibrido che ha finalità sociali ma struttura d'impresa privata, il quale non esclude logiche di profitto, ma le coniuga con lo scopo ultimo dell'ente, ovvero le finalità sociali e per il quale, la produzione di ricchezza non è considerata, come accade per le organizzazioni del settore non *profit*, mero strumento di sostegno economico, ma parte integrante e fondante il disegno politico dell'impresa²¹.

Il primo articolo della legge n. 381/1991 distingue due categorie di cooperative sociali, in virtù delle diverse attività che esse possono esercitare: le cooperative sociali di tipo A, ovvero quelle che forniscono servizi socio-sanitari e educativi e le cooperative sociali di tipo B, le quali operano in tutti i settori di attività (agricoltura, industria, servizi) con il fine specifico volto all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate di persone.

Come si evince da questa classificazione, tra le attività che le cooperative di tipo B possono svolgere, la legge ha esplicitamente previsto anche l'attività agricola.

Il contatto tra le cooperative sociali e il mondo agricolo viene ulteriormente rafforzato dalla legge sull'agricoltura sociale, la quale al comma 4 dell'art. 2 specifica che questi enti, per potersi definire operatori di agricoltura sociale, devono realizzare la prevalenza del fatturato in agricoltura; qualora non raggiungano la prevalenza, ma superino la percentuale del 30 per cento del volume d'affari complessivo, sono imprese agricole sociali in misura corrispondente al fatturato agricolo e possono sfruttarne le agevolazioni limitatamente alla quota di fatturato prodotto dalle loro attività agricole²². Le cooperative sociali agricole vengono così a caratterizzarsi come quei soggetti che realizzano il fine sociale, determinato dalla soddisfazione di bisogni generali, mediante lo svolgimento delle attività agricole.

Come sopra accennato, il d.lgs. n. 228/2001 ha ampliato la definizione di imprenditore agricolo posta all'art. 2135 c.c., facendovi rientrare anche le cooperative di imprenditori quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo svolgimento del ciclo biologico²³. Si tratta delle c.d. cooperative agricole²⁴, le quali, per essere considerate imprenditore agricolo, devono necessariamente essere costituita da imprenditori agricoli e questi ultimi, soci della stessa, nello svolgimento delle attività agricole devono rispettare il criterio della prevalenza. Dunque, anche le cooperative agricole, in quanto imprenditori agricoli, possono includersi tra i soggetti attivi dell'agricoltura sociale, a patto che, in connessione allo svolgimento delle attività agricole e nel rispetto dei limiti di prevalenza, esercitino le specifiche prestazioni sociali previste dalla legge.

4. - Le prestazioni sociali erogate e la qualifica di (nuove) attività connesse ex art. 2135 c.c. L'art. 2135 c.c. include nella definizione d'imprenditore agricolo, oltre alle tipiche attività agricole di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, le c.d. attività connesse, elencate nel comma 3 dello stesso articolo, ovvero la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione, la valorizzazione dei prodotti agricoli e le attività dirette alla fornitura di beni o servizi.

Si tratta di un elenco esemplificativo, come si evince dall'avverbio comunque²⁵ che lo introduce, che si è arricchito anche grazie alla legge n. 141/2015 che qualifica espressamente al comma 3 dell'art. 2 le attività di agricoltura sociale, e dunque la fornitura di servizi sociali, quali attività connesse all'agricoltura.

²¹ A. HINNA, *Le cooperative sociali*, in *Gestire e organizzare nel terzo settore. Soggetti, strategie, strumenti*, cit., 89.

²² A. ROCCHI, *L'agricoltura sociale: tra impresa agricola e terzo settore*, in *Euroconference*, 19 settembre 2015.

²³ Art. 1, *Imprenditore agricolo*, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo*

²⁴ A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., 123-125.

²⁵ L'avverbio segnala un'altra particolarità e cioè che le attività di cui all'elenco «*si intendono comunque connesse*» e, quindi, si ritengono - salva prova contraria gravante su chi intende contestare la connessione e negare la sussistenza dei suoi requisiti - accessorie, collaterali, dipendenti, serventi delle attività principali di coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento di animali. In questo senso, v. A. GERMANÒ, *Le attività connesse*, in *Manuale di diritto agrario*, cit., 82-99.

Le prestazioni sociali che possono essere esercitate nell'ambito dell'impresa agricola sociale vengono specificate nell'art. 2, comma 1 della legge n. 141/2015: *a)* inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati²⁶, di persone svantaggiate²⁷ e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; *b)* prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, d'inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; *c)* prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante²⁸; *d)* progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale fisica e psichica.

Sulla base di questo elenco è possibile distinguere tra: servizi ricreativi per l'istruzione e la famiglia, servizi socio-sanitari e servizi di supporto alle attività d'inclusione sociale per l'inserimento dei lavoratori con disabilità e svantaggiati. Elementi comuni alle tre tipologie ora illustrate sono la realizzazione dei servizi dell'agricoltura sociale in forma di cooperazione e coordinamento con i soggetti pubblici rappresentativi degli ambiti d'intervento interessati (amministrazioni locali e/o istituzioni sanitarie interessate), come, peraltro, la stessa legge prevede in via generale all'ultimo comma dell'art. 2²⁹, e l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente

²⁶ La definizione di lavoratore con disabilità e di lavoratore svantaggiato è posta nell'art. 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 26 giugno 2014, n. L 187/1, che identifica il «lavoratore con disabilità» come colui che è riconosciuto come disabile a norma dell'ordinamento nazionale, oppure chi ha menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura ostacolano l'effettiva e piena partecipazione all'ambiente di lavoro; e il «lavoratore svantaggiato» come colui che ha almeno una di queste caratteristiche: non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno due anni, ha un'età fra quindici e ventiquattro anni o superiore ai cinquant'anni, è un adulto che vive solo con una o più persone a carico, non ha un diploma di scuola media superiore o professionale o non ha trovato il primo impiego dopo aver completato la formazione a tempo pieno da almeno due anni, appartiene a una minoranza etnica di uno Stato membro dell'UE e ha la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale, è una donna occupata in un settore professionale dove il tasso di disparità uomo donna supera del 25 per cento la media nazionale di tale tasso di disparità.

²⁷ La definizione di persona svantaggiata si trova nell'art. 4 della l. 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni. L'articolo così recita: «Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli *ex* degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni».

²⁸ In questo caso si configurano come specifiche ipotesi di servizi sia l'accoglienza di soggetti sia richiedono cure sanitarie per le quali è di supporto lo svolgimento di attività agricole in ambiente rurale, sia la fornitura di servizi di *pet-therapy*, eventualmente collegati all'ospitalità in azienda. Tali attività presuppongono a loro volta una specifica regolamentazione normativa che è stata definita da ultimo nelle Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali, adottate con l'accordo 25 marzo 2015 della Conferenza Stato-Regioni. Per una prima attuazione delle linee guida, v. legge Regione Puglia 18 ottobre 2016, n. 24, *Interventi assistiti con gli animali*.

²⁹ Art. 2, comma 6 della legge n. 141/2015: «Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale».

impiegate nell'attività agricola esercitata³⁰.

Il regime di connessione vale soltanto per le prestazioni sociali poste alle lettere *b*), *c*) e *d*), mentre è escluso per il servizio relativo all'inclusione nell'azienda agricola di soggetti con disabilità o svantaggiati. Non può dirsi, infatti, «attività» tale inserimento, dato che, da un'interpretazione complessiva dell'art. 2125 c.c., per attività agricola o connessa è necessario intendere un *facere* che si estrinsechi in un'azione positiva e che dia luogo ad un qualche risultato apprezzabile all'esterno. Tutto questo, invece, non si verifica con l'offerta di lavoro a persone con varie patologie. Inoltre, si tratta di modalità d'impiego di dipendenti che – almeno in Italia – non possono assumere rilievo autonomo come oggetto dell'attività agricola, dal momento che la connessione sussiste solo nei casi in cui, a fronte di un servizio reso a terzi dall'azienda agricola usando beni strumentali propri, vi sia l'introito di un pagamento³¹.

5. - L'applicazione del criterio di prevalenza nel rapporto di connessione. In linea generale, le attività connesse sono attività oggettivamente commerciali e non agricole. Esse sono qualificate dalla legge come agricole quando si verificano due condizioni: l'una di carattere soggettivo, per cui le attività in questione devono essere esercitate dallo stesso soggetto che esercita le attività principali (unisoggettività), l'altra di carattere oggettivo, nel senso che l'attività potenzialmente connessa deve avere coerenza interna rispetto all'attività agricola principale (uniazionalità). Dunque, si tratta di attività complementari e serventi, che non hanno un proprio fine, ma tendono allo sviluppo della funzione principale servendo, in sostanza, a integrare il reddito dell'attività agricola principale³².

Il caso specifico della fornitura di servizi sociali da parte dell'impresa agricola, richiede, per potersi qualificare attività connessa ai sensi dell'art. 2135 c.c., che nello svolgimento della prestazione sociale siano utilizzate prevalentemente le attrezzature e le risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

La connessione, dunque, implica il rispetto di una duplice condizione: la prevalenza degli strumenti impiegati nell'attività agricola principale e la normalità, intesa – in senso distante da quello dell'«esercizio normale dell'agricoltura» previsto nel testo originario dell'art. 2135 del codice civile del 1942³³ – come utilizzo costante e non sporadico o saltuario di quegli stessi strumenti per lo svolgimento sia delle attività agricole che delle attività connesse³⁴.

A ben vedere, la legge sull'agricoltura sociale non pone in termini generali – l'eccezione già considerata riguarda le cooperative sociali – alcun limite di prevalenza quantitativa delle attività sociali rispetto a quelle agricole. Ciò implica che, interpretando congiuntamente l'art. 2 della legge n. 141/2015 e l'art. 2135 c.c., le attività sociali, se realizzate mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, restano comunque all'interno del perimetro dell'articolo

³⁰ I. CANFORA, *L'agricoltura come strumento di welfare. Le nuove frontiere dei servizi dell'agricoltura sociale*, in *Diritto agroalimentare*, 2017, I, 16-20.

³¹ Si veda A. VINCENZI, *Agricoltura sociale - definizione e modalità operative*, Circolare 15151, 6 ottobre 2015, ma anche C. DI GIOVANNANTONIO, *Indagine conoscitiva sull'agricoltura sociale*, Resoconto stenografico. Seduta di mercoledì 4 luglio 2012, il quale a p. 14 così afferma: «[...] L'inserimento lavorativo per sua natura non è un'attività connessa, perché non determina un servizio a pagamento per l'impresa. Non siamo nel modello olandese che funziona con i *voucher* erogati dal sistema, ma siamo in una situazione per la quale l'azienda si rende disponibile ad avviare un percorso senza determinare un elemento di connessione».

³² AA. VV., *Nozione di reddito agrario*, in M. LEO - C. COPPOLA - F. DELLI FALCONO - P. LIPARDI (a cura di), *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, I, Milano, 2018, 543 e ss.

³³ P. MASI, *Le attività connesse*, in *Manuale di diritto agrario italiano*, cit., 89-112: per «esercizio normale dell'agricoltura» si deve intendere il comportamento medio degli imprenditori in un momento storico e in una determinata zona, dunque, la normalità veniva intesa quale criterio statistico.

³⁴ Per un'analisi circa l'evoluzione dell'art. 2135 c.c. e i suoi molteplici significati, v. P. MASI, *Attività agricole e attività «connesse»*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, II; ID., *Le attività connesse*, in *Manuale di diritto agrario italiano*, cit., 89-112; V. FELLAH, *Le attività connesse nel nuovo ordinamento agricolo*, in *Riv. dir. agr.*, 2004, I, 498-519; G. TOSONI, *Società agricola, attività connesse, produzione di energia: aspetti fiscali*, *ibidem*, 2009, I, 467-475; R. ALESSI - G. PISCIOTTA, *op. cit.*

suddetto e della fattispecie oggetto del nostro esame.

Dunque, la legge in esame ha il pregio di aver esteso la qualificazione delle attività connesse dell'impresa agricola, facendovi ricomprendere anche la produzione di servizi che assumono una valenza sociale, caratterizzati, al contempo, dal connotato agricolo delle modalità di svolgimento.

6. - *L'attesa per l'emanazione del decreto attuativo e le ipotesi di intervento regionale sul modello.* Le imprese agricole sociali attraverso questa doppia qualificazione rappresentano una possibilità diversa e innovativa per l'erogazione delle prestazioni sociali, che vengono sottratte al monopolio esclusivo degli enti pubblici o delle organizzazioni *no-profit* e diventano appannaggio di più soggetti ovvero dell'intera società, che da soggetto passivo diventa protagonista dell'offerta realizzando un equilibrio nuovo tra attività d'impresa e finalità sociali³⁵. Si tratta di una realtà che non solo avvantaggia i fruitori dell'impresa agricola, ovvero i consumatori, grazie all'abbattimento delle distanze con il soggetto fornitore dei servizi soprattutto nelle zone montane, ma costituisce un'opportunità per le stesse imprese che attraverso queste nuove attività connesse hanno la possibilità di incrementare la propria offerta e diversificare le fonti di reddito.

L'impresa agricola sociale rappresenta sotto più profili una innovazione della realtà, che prende spunto dall'esperienza agraria del passato fatta di vita collettiva e di mutuo aiuto, ma guarda al futuro, alla ricerca di nuove e diverse modalità attraverso le quali espandersi e migliorare in una logica di progresso sostenibile.

Nel disegno normativo sfuma, infatti, il modello dell'agricoltura industrializzata che viene sovrapposto ad una *cultura* dell'*ager* più a misura d'uomo. Vero è però che il percorso non è stato ad oggi completato e che saranno fondamentali, per approfondire le valutazioni anticipate nelle pagine che precedono, le norme regionali, prevedibilmente anticipate da un provvedimento ministeriale in corso di elaborazione, che il settore attende fin dalla promulgazione della legge del 2015. Le scelte e le norme dell'attuazione saranno determinanti nel solcare la strada di sviluppo dell'agricoltura sociale.

In particolare, lo schema di decreto ministeriale³⁶, ancora oggetto di studio delle competenti Commissioni parlamentari, si preoccupa di fissare i requisiti minimi per ciascuna delle attività di agricoltura sociale previste al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 141/2015, specificando che sono riconosciute come attività di agricoltura sociale quelle che si svolgono regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale, e rinvia alla competenza regionale l'individuazione dei termini temporali per garantire la continuità di tali attività.

Per quanto riguarda l'attività di inserimento socio-lavorativo di cui alla lettera a) della legge, il testo amplia il concetto di soggetti svantaggiati, includendovi, oltre alle specifiche categorie previste dalla legge n. 141/2015, anche altre situazione di disagio sociale, quali immigrati, minori stranieri non accompagnati, donne vittime di violenza, vittime di tratta, rifugiati politici e altri, purché tale situazione sia certificata da soggetti pubblici competenti. Inoltre, viene specificato il numero minimo di soggetti che le aziende possono includere in azienda: una unità lavorativa per le aziende che

³⁵ In questa direzione va la riforma organica del terzo settore, che trova il punto di riferimento nella legge delega al Governo 6 giugno 2016, n. 106 e nei diversi decreti attuativi. Per un approfondimento sulla nuova disciplina, v. E. CASTORINA, *Il disegno di legge di riforma del terzo settore: i profili costituzionali e l'impatto con l'ordinamento europeo*, in *Non profit*, 2014, 3, 139 e ss., per il quale «occorre dare specificazione a quelle forme di autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (art.118, ult. comma, Cost.). [...] Il principio costituzionale di sussidiarietà diviene lo strumento, per così dire, per la realizzazione di nuove forme di attuazione dell'art. 41, comma 3, Cost, volte a privilegiare l'intervento economico privato - rispetto a quello pubblico - per il soddisfacimento di finalità sociali».

³⁶ Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità di svolgimento delle attività di agricoltura sociale consultabile su www.senato.it che è stato trasmesso al Senato il 12 giugno 2015 dopo aver recepito il parere positivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisito nella seduta del 21 dicembre 2017.

impiegano fino a quindici addetti, almeno due unità lavorative per le aziende con un numero di addetti da sedici a venti unità e per le aziende con un numero di addetti oltre le venti unità lavorative, il numero dei soggetti svantaggiati deve essere almeno il 10 per cento del totale degli addetti.

Per le attività connesse previste alle lettere *b*), *c*) e *d*) il documento prevede che tali prestazioni sociali siano svolte prevalentemente presso l'azienda, potendo essere praticate anche all'esterno, purché entro limiti imposti dalle finalità di ciascuna. Vi è, inoltre, la possibilità per l'imprenditore di avvalersi di specifiche figure professionali aventi i requisiti previsti dalle normative di settore.

In particolare, nelle prestazioni relative alle terapie mediche, psicologiche e riabilitative di cui alla lettera *c*), il decreto fa rientrare anche le tipologie di intervento previste dalle «Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)» di cui all'accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015: Terapie assistite con animali (TAA), Educazione assistita con animali (EAA), Attività assistita con animali (AAA), gli interventi di interazione uomo-animali-ambiente finalizzati a migliorare le condizioni di salute, le funzioni sociali, emotive e cognitive delle persone coinvolte con l'ausilio di animali allevati direttamente in azienda, nonché le terapie ortoculturali.

Per la realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità di cui alla lettera *d*), invece, si prevede che tali attività devono essere realizzate attraverso la predisposizione di progetti rivolti a bambini in età prescolare e persone in difficoltà sociale, fisica e psichica, anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e fa rientrare in queste prestazioni anche i servizi di «orti sociali».

In sostanza il decreto in corso di elaborazione non modifica quanto indicato dalla legge nazionale, ma si concentra sulla definizione e specificazione delle singole attività sociali, mediante l'indicazione dei requisiti e delle modalità di erogazione delle stesse da parte dell'impresa agricola. Ciò consentirebbe all'imprenditore di comprendere meglio l'ambito delle possibilità che ha a disposizione. Tuttavia, rimane fondamentale nel disegno normativo l'intervento regionale, il quale dovrà ulteriormente specificare gli aspetti lasciati aperti dalla legge e dal decreto, in particolare per quanto riguarda il dettaglio dei termini temporali al fine di garantire la regolarità e la continuità dell'erogazione delle attività sociali. Requisito, questo, fondamentale e delicato perché solo le attività sociali che verranno svolte dalle imprese agricole in maniera regolare e continuativa, anche se con carattere stagionale, potranno attribuire alle stesse il carattere sociale ed essere incluse negli appositi elenchi predisposti dalle singole Regioni.

Probabilmente le categorie del settore agricolo si aspettavano qualcosa di più dall'emanazione del decreto attuativo della legge nazionale sull'agricoltura sociale, in particolare circa l'istituzione di un marchio nazionale³⁷ per i prodotti ottenuti nell'abito di percorsi agricoli e sociali, al fine di ottenere un forte riconoscimento del lavoro svolto e per sensibilizzare il mercato verso forme di consumo più umano e sostenibile. Non è stata questa la scelta dell'odierno legislatore, ma non è escluso che ciò possa costituire il prossimo passo. In questo senso importante sarà la risposta che verrà data dalle imprese agricole che sceglieranno di aprire le loro stalle e i loro campi al sociale e dai consumatori che prediligeranno percorsi inclusivi che partono dalla terra. Dopo tutto, l'agricoltura sociale è una realtà in movimento, un percorso avviato, che potrà affinarsi e migliorare solo grazie alla partecipazione di tutti, operatori e consumatori.

Noemi Ricolli

³⁷ Per un primo esperimento di marchio collettivo di agricoltura sociale v. «I buoni frutti», progetto di *franchisee sociale* consultabile su www.ibuonifrutti.eu.